

DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE

OGGETTO: LEGGE DI BILANCIO 2023 (LEGGE N. 197/2022 – ARTT.227 E SS.):
STRALCIO “PARZIALE” DEI CREDITI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE DI
IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO: DETERMINAZIONI

Presenti:

| NOME | RUOLO | PRESENZA |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| Falbo Pietro Alfredo | Presidente | SI |
| Borrello Fabio | Componente | SI |
| Cugliari Antonino | Componente | SI (collegato in videoconferenza) |
| Nisticò Saverio | Componente | SI |
| Noce Emilia | Componente | SI (collegato in videoconferenza) |
| Romano Rosalinda | Componente | SI |

COLLEGIO REVISORI CONTI

| NOME | RUOLO | PRESENZA |
|--------------------------------|------------|----------|
| Minervini Carmelina Giuseppina | Presidente | NO |
| Argirò Antonio | Componente | SI |
| Caroleo Fabrizio | Componente | SI |

Svolge le funzioni di segretario della seduta il Segretario Generale, avv. Bruno Calvetta, collegato in videoconferenza, coadiuvato dai collaboratori dell’Ufficio Segreteria Affari Generali dott. Luigia Caglioti ed Eugenio Viterbo e dalla dipendente Alessandra Gazzani Marinelli.

Il Presidente introduce l’argomento invitando il Segretario Generale a relazionare in merito. Il Segretario riferisce che la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 c.d. Legge di bilancio 2023 ha previsto una complessa normativa diretta a consentire una riduzione del carico fiscale dei contribuenti che abbiano debiti con le amministrazioni. La norma alla base della manovra è contenuta nell’art. 1 comma 222 e stabilisce l’automatico annullamento alla data del 31 marzo 2023 dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali. Per gli altri enti locali come le Camere di Commercio è previsto uno stralcio facoltativo e con limitazioni rispetto a quello previsto per le amministrazioni centrali.

Innanzitutto la normativa (co. 227) dispone che l'annullamento, nel caso della Camera di Commercio relativamente al diritto annuale, opera solo per le somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora, mentre non opera per il capitale e per le somme maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Relativamente alle sanzioni amministrative ex 1.689/81 il comma 228 dispone che quanto previsto dal comma 227 si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, mentre non si applica con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Restano escluse dalla competenza camerale le sanzioni comminate dalle Camere di Commercio il cui gettito va all'erario.

La facoltà di non applicare l'annullamento parziale può essere esercitata dalla Camera di Commercio, ai sensi del comma 229, entro il 31 gennaio 2023 tramite uno specifico provvedimento da comunicare all'Agenzia dell'Entrate Riscossione con le modalità da questa previste sul proprio sito internet e dandone contestualmente notizia nel sito internet istituzionale camerale.

Il Segretario Generale fa presente che nell'ipotesi di non adesione allo stralcio di cui sopra i soggetti passivi hanno comunque la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti (rottamazione delle cartelle), usufruendo dei medesimi benefici di cui all'annullamento parziale dei ruoli per gli enti locali. Nel caso invece di adesione si renderebbe necessario trovare la relativa copertura in bilancio mediante l'apposizione di un fondo svalutazione crediti.

LA GIUNTA

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante “Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale” che istituisce la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 del 1 settembre 2022 recante “Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)”;

VISTA la delibera di Consiglio n. 1 del 3 novembre 2022 con cui si dà atto che si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ed eletto il Presidente;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, “Legge di Bilancio 2023” ed in particolare l'art. 1 co. 222 che introduce lo stralcio automatico alla data del 31 marzo 2023 dei debiti di

importo residuo fino a mille euro risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali;

RICHIAMATO l'art. 1 co. 227 della legge n. 197/2022 secondo cui “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”

RICHIAMATO l'art.1 co. 228 della legge n. 197/2022 secondo cui “Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”

RICHIAMATO l'art. 1 co. 229 della legge n. 197/2022 secondo cui “gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”

CONSIDERATO che nell'ipotesi di non adesione allo stralcio di cui in premessa i soggetti passivi hanno comunque la possibilità di ricorrere alla definizione agevolata dei ruoli pendenti (rottamazione delle cartelle), usufruendo dei medesimi benefici di cui all'annullamento parziale dei ruoli per gli enti locali e che nel caso, invece, di adesione si renderebbe necessario trovare la relativa copertura in bilancio mediante l'apposizione di un fondo svalutazione crediti;

All'unanimità di voti palesi espressi dai presenti per alzata di mano;

All'unanimità di voti palesi espressi dai presenti per alzata di mano;

D E L I B E R A

- a) di non aderire allo stralcio parziale di cui all'art. 1 commi 227 e 228 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022;
- b) di comunicare entro il 31 gennaio 2023 all'Agente della riscossione, nelle forme dallo stesso previste, la mancata adesione allo stralcio parziale;

c) di pubblicare il provvedimento di non adesione sul sito istituzionale camerale.

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n. 69/2009, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Bruno Calvetta)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)